



*Consiglio regionale*

## **Istituzione del "Festival della Sostenibilità"**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto regionale ed in qualità di Regione verde d'Europa, promuove il rispetto, la protezione e la valorizzazione del paesaggio, delle bellezze naturali, dell'ambiente, della biodiversità nonché l'integrazione dell'uomo nel territorio facendo sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati.
2. La Regione Abruzzo promuove altresì la cultura della sostenibilità ambientale quale insieme di buone pratiche economiche, produttive, sociali in grado di coniugare lo sviluppo di beni e servizi con la tutela dell'ambiente.

### **Art. 2 (Istituzione del Festival della Sostenibilità)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce, a decorrere dall'anno 2024, il "Festival della Sostenibilità", di seguito Festival, che si articola nella realizzazione di eventi ed iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché nell'organizzazione di seminari e nella formulazione di studi e ricerche nelle tematiche di cui all'articolo 1.
2. Il Festival può essere svolto anche in collaborazione con gli Enti locali, gli Enti parco, le Associazioni ambientaliste e di categoria impegnate nelle tematiche di cui all'articolo 1 nonché con altri enti pubblici e privati interessati.
3. Il Festival si svolge con cadenza annuale nella località individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

### **Art. 3 (Disposizioni attuative)**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale elabora gli indirizzi del Festival, ne approva il programma e promuove gli eventi in cui lo stesso si articola.
2. Nell'organizzazione del Festival l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi della collaborazione degli Enti locali e degli altri soggetti interessati di cui all'articolo 2, comma 2.
3. In considerazione della rilevanza del Festival, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, può promuovere forme di sponsorizzazione dell'evento, delle singole manifestazioni in cui lo stesso si articola, nonché il coinvolgimento degli Enti locali e degli altri soggetti interessati di cui all'articolo 2, comma 2.
4. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi ed iniziative.

Art. 4  
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 27 luglio 2022, n. 15 (Celebrazione del Centenario della nascita del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) è abrogata.

Art. 5  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge decorre dall'esercizio 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2024, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Festival della Sostenibilità" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio del Consiglio regionale.
4. L'Ufficio di Presidenza e la Direzione Amministrativa del Consiglio regionale provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 6  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 101/5 del 12.12.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE